

COMUNE di CARUGO

(Provincia di COMO)

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

Sommario

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Norme di riferimento.....	3
Art. 2 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 3 - Definizione di sagra.....	3
Art. 4 - Organizzatori.....	4
Art. 5 - Durata delle manifestazioni.....	4
Art. 6 - Programmazione annuale e inserimento nel calendario.....	4
Art. 7 - Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità.....	5
TITOLO II.....	6
AVVIO ATTIVITÀ.....	6
Art. 8 - Autorizzazioni allo svolgimento della sagra.....	6
Art. 9 - Disposizioni particolari per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.....	7
TITOLO III.....	8
DISPOSIZIONI FINALI.....	8
Art. 10 - Coinvolgimento nelle sagre di altri operatori del commercio.....	8
Art. 11 - Altre disposizioni per gli organizzatori.....	8
TITOLO IV.....	8
VIGILANZA E SANZIONI.....	8
Art. 12 - Vigilanza.....	8
Art. 13 - Sanzioni.....	8
TITOLO V.....	9
ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA.....	9
Art. 14 - Zone sottoposte a tutela.....	9
TITOLO VI.....	9
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	9
Art. 15 - Disposizioni transitorie.....	9

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Norme di riferimento

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel Mercato interno) - "Direttiva Bolkestein -";

Legge n. 241/1990 art. 19, modificato dall'art. 49, comma 4-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e ss. mm. ii;

T.U.L.P.S. 18/06/1931 n. 773 e ss. mm. ii.;

Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);

D.C.R. 3 marzo 2015 n. 643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere);

Legge regionale 29 aprile 2016 n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6);

L'allegato A della D.G.R. n° X/5519 del 2 agosto 2016 "Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010";

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, i criteri per lo svolgimento nel territorio comunale di sagre intese quali manifestazioni temporanee che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale, su aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti nella misura prevista dal successivo articolo, assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento:
 - Le fiere, come definite dall'art 16 comma 2 lettera f) della legge regionale 6/2010 che rimangono disciplinate dal "regolamento del per il commercio su suolo pubblico".
 - Le manifestazioni temporanee non rientranti nella definizione di sagra di cui al successivo articolo, nelle quale non sia prevista alcuna attività di somministrazione ovvero non sia prevista alcun tipo di vendita di prodotti.
 - Le manifestazioni che, ancorché aperte al pubblico, ricadono su suolo privato.

Art. 3 - Definizione di sagra

1. Ai sensi della legge regionale 6/2010 per sagra si intendono tutte quelle manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità, all'aggregazione comunitaria, a tradizioni folcloristiche, gastronomiche, di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, ecc., organizzate sul territorio comunale, in cui è presente l'attività di

somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'art. 72 della L.R. n. 6/2010.

2. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.
3. Non rientrano nella definizione di sagre e pertanto non potrà rientrare nell'elenco annuale e non potranno essere svolte le manifestazioni temporanee nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 4 - Organizzatori

1. Le manifestazioni di cui al precedente art. 3 possono essere organizzate da:
 - enti ed associazioni per la promozione del territorio comunale a livello sportivo, culturale, gastronomico ecc.;
 - enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
 - ente pubblico;
 - organismi religiosi;
 - partiti politici;
 - associazioni sindacali;
 - imprese.
2. Si intende per organizzatore il soggetto referente, designato dagli enti od associazione di cui sopra, che si assume il compito di predisporre e coordinare in modo sistematico e funzionale lo svolgimento dell'evento di cui trattasi.
3. Spetta all' organizzatore garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione.
4. Compete allo stesso la responsabilità in ordine al rispetto delle prescrizioni impartite dagli organi di controllo, il coordinamento delle varie attività presenti nonché l'acquisizione e la custodia delle eventuali autorizzazioni e certificazioni nonché tutto ciò che attiene la gestione dell'evento.
5. E' fatto obbligo all'organizzatore o a un suo delegato essere presente sul luogo dell'evento / durante il periodo di svolgimento della manifestazione o comunque essere facilmente reperibile anche al fine di esibire, agli organi di vigilanza, qualora ne facciano richiesta, tutte le necessarie certificazioni e autorizzazioni o documentazioni (collaudi statici, certificati impianti elettrici, ecc.) ove previste.

Art. 5 - Durata delle manifestazioni

1. La durata massima di una sagra con somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a 3 giorni consecutivi salvo casi eccezionali autorizzati previo assenso da parte dell'amministrazione.

Art. 6 - Programmazione annuale e inserimento nel calendario

1. I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 4) devono comunicare entro il 3 novembre di ogni anno le manifestazioni rientranti nella tipologia di "Sagra" come definita dal precedente articolo che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune di redigere entro il 30 novembre di ogni anno l'elenco annuale delle sagre e delle fiere che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno successivo. Detto elenco, approvato dalla Giunta comunale, è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.
2. Il numero massimo delle sagre autorizzabili nel territorio comunale durante l'anno è di 24.

3. I soggetti organizzatori, entro il termine di cui sopra, devono presentare all'ufficio comunale competente, apposita istanza di inserimento della manifestazione nell'elenco annuale delle sagre contenente, a pena di inammissibilità, fatta salva la possibilità di integrazione, i seguenti dati:
 - Dati anagrafici degli organizzatori responsabili della manifestazione e suoi delegati;
 - Numero telefonico e contatti mail dell'organizzatore ed eventuale indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione se previsto (email /telefono);
 - Denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - Programma di massima della manifestazione;
 - Tipologia e numero indicativo degli operatori;
 - Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree interessate dalla manifestazione, riportando ingombri dei principali banchi e attrazioni previste nonché le aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili;
 - Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - Indicazione dei flussi di persone verosimilmente prevedibili.
4. La mancata istanza entro il 3 novembre di ogni anno comporta l'impossibilità di inserimento nel calendario.
5. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle fiere e delle sagre che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.
6. Non è consentito lo svolgimento, sul territorio comunale, di fiere e sagre non ricomprese nell'elenco annuale autorizzato dall'Amministrazione.
7. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere modificato o integrato solo dal Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 19 della L.R. n. 6/2010.

Art. 7 - Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità

1. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.
2. Per ragioni di sicurezza e ordine pubblico non è possibile la sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo.
3. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento ecc.);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

TITOLO II AVVIO ATTIVITÀ

Art. 8 - Autorizzazioni allo svolgimento della sagra

1. Lo svolgimento della sagra, una volta inserita nell'elenco annuale, è soggetta a semplice comunicazione di inizio attività da presentare all'Amministrazione Comunale a cura dell'organizzatore, almeno **30 giorni** prima dell'evento. Con la suddetta comunicazione l'organizzatore consentirà l'attivazione dei necessari adempimenti da parte degli uffici competenti (ordinanze di regolamentazione della circolazione, predisposizione ed esposizione segnaletica, ecc.) e dichiarerà di ben conoscere le prescrizioni contenute nel presente regolamento.
2. Prima dell'inizio della manifestazione andrà inoltre depositata al comune, se richiesta dallo stesso, idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.
3. La presentazione della comunicazione di cui al comma precedente non dispensa l'organizzatore dall'obbligo di ottenere specifiche autorizzazioni, nulla osta o licenze prevista dalla normativa vigente qualora, all'interno della sagra, siano effettuate attività soggette a specifiche autorizzazione.
4. Lo svolgimento di sagre patrocinate dall'Amministrazione Comunale e inserite nell'elenco annuale non è soggetta al rilascio di specifica concessione di occupazione suolo pubblico e al pagamento del relativo canone di occupazione suolo.

In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea, all'interno delle sagre, purché non collegate ad attività di intrattenimento soggetta a licenza di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., possono essere effettuate su tutto il territorio comunale mediante la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali od aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.
- b) Palchi, pedane, stands, tecnostrutture, ecc. installati in occasione manifestazioni temporanee, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato ai sensi della legge 5/11/1971 n 1086. Tali certificazioni devono essere custoditi a cura dell'organizzatore ed esibiti in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza.
- c) Gli impianti elettrici utilizzati per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere corredate da dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi del DM 22/1/2008 n.37. Tale certificazioni devono essere custodite a cura dell'organizzatore ed esibiti in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza.
- d) Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.
- e) Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, oltre a un numero adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nell'area destinata a cucina in conformità delle vigenti norme.
- f) In caso di manifestazioni svolte in ambienti circoscritti e delimitati le uscite ed i percorsi di esodo, devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica. Deve inoltre essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.
- g) In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono avere una capacità massima di 75 Kg e devono essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture. Eventuali esercenti

del commercio che utilizzato prodotti infiammabili devono essere posizionati in modo da rivolgere le zone di pericolo lontano dal passaggio degli avventori.

- h) Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille.
- i) Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunale vigente.
- j) La presenza di animali deve essere tempestivamente segnalata al servizio veterinario della competente dell'ATS Insubria (con almeno 30gg di anticipo sulla data dell'evento) al fine di conseguire le necessarie prescrizioni e autorizzazioni alla gestione degli stessi.
- k) Devono essere garantiti i servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
- l) Nel caso in cui si preveda particolare affluenza di pubblico devono essere destinate aree a parcheggi anche provvisori, riservando una quota a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile.

Art. 9 - Disposizioni particolari per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi temporanei è soggetta a SCIA. L'attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali e nei luoghi nei quali la stessa si svolge.
2. La presentazione della SCIA compete all'organizzatore dell'evento o in alternativa all'eventuale impresa che si occuperà della preparazione e somministrazione degli alimenti e bevande.
3. Nel caso in cui la SCIA sia presentata da società, associazioni o organismi collettivi è necessario che l'intestatario sia in possesso dei requisiti morali previsti dall'art 65 della legge regionale 6/2010. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante, dall'eventuale altra persona preposta alla somministrazione, e dagli altri soggetti individuati dall'art 2 comma 3 del DPR 252/98.
4. La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienicosanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni o imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.
5. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg.(CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg.(CE) n. 853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme igienico-sanitarie.
6. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n.852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.
7. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21 % del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010.
8. E' vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Coinvolgimento nelle sagre di altri operatori del commercio

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, l'organizzatore può prevedere che gli esercizi di vicinato ed i pubblici esercizi rimangano aperti e provvedano a vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o quella adiacente la sagra. L'organizzatore può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori ambulanti ovvero ad hobbisti.
2. In tali ultimi casi la superficie destinata agli ambulanti ed hobbisti non potrà eccedere del 30% la superficie destinata alla sagra.
3. Compete all'organizzatore, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il coordinamento delle varie attività che si svolgono all'interno della sagra individuando il numero, il nominativo e la tipologia degli operatori per commercio ambulante.

Art. 11 - Altre disposizioni per gli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori che avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, Iva, Irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate fatto salvo quanto diversamente determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio.
2. La pulizia dell'area, l'eventuale rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature fornito dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale e tempestivamente comunicato agli organizzatori nell'ambito della concessione del patrocinio.
3. In ogni caso deve essere ridotta la produzione dei rifiuti e comunque l'organizzatore deve procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 12 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, qualora esistente, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 13 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali e amministrative in carico al singolo soggetto partecipante alla manifestazione in relazione all'attività svolta, le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni previste dall'art 18 ter) della legge L.R. n. 6/2010, integrata e modificata dalla L.R. n. 10/2016;
2. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

TITOLO V ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

Art. 14 - Zone sottoposte a tutela

1. Non è ammesso lo svolgimento di manifestazioni e sagre in prossimità dei cimiteri cittadini e dell'ospedale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 15 - Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Le norme di cui all'art. 6 "Programmazione annuale" verranno applicate a decorrere dalle sagre che si svolgeranno nell'anno 2017.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento è stato adottato con atto del Consiglio Comunale n. 6 in data 11 gennaio 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO per giorni 15 consecutivi dal 16 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017.

Ai sensi dell'art.13 – comma 2 - dello Statuto Comunale, è stato pubblicato, all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO e negli altri luoghi consueti, l'avviso di deposito del presente regolamento dal 25 gennaio 2017 all' 11 febbraio 2017; non sono pervenute osservazione né reclami.

Ai sensi dell'art.13 – comma 3 - dello Statuto Comunale, il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 2 e pertanto dal 1° marzo 2017.

Carugo, lì 13/02/2017



IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Elena Belto)